



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 110 DEL 06-08-2026

REGISTRO GENERALE N. 1223 DEL 06-08-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP 2887: 01274980778-01072025-1826 PROT. 0103993 DEL 03/07/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.Lgs. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER "L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13) E RECUPERO (OPERAZIONI R5 - R10) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" UBICATO IN VIALE JONIO SNC - FRAZIONE CENTRO AGRICOLO - COMUNE DI PISTICCI (MT). AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 647 DEL 02/04/2019 E DELLA SUA MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 87 DEL 25/01/2021 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI MATERA PER INCREMENTO DELLE POTENZIALITÀ OPERATIVE E MODIFICHE GESTIONALI DELL'IMPIANTO. PROPONENTE: GIANNONE GROUP S.R.L.

L'ISTRUTTORE
F.TO FRANCESCO MALVASI

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/00108077 del 09/07/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con nn. 13924 e 13925 del 10/07/2025) con la quale la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l.", ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato al Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), per incremento delle potenzialità operative e modifiche gestionali, con conseguente aggiornamento dell'AUA precedentemente rilasciata con D.D. n. 647 del 02/04/2019 e con la successiva D.D. n. 87 del 25/01/2021 (relativa alla variazione dei quantitativi di alcuni codici CER), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0029281 del 30/03/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0006692) con la quale la Società proponente dichiarava di sostituire il frantoio mobile FRANK Co S.r.l. Mod. AMMIRAGLIO 120 Matr. 100000790 utilizzato nell'impianto di recupero rifiuti con uno equivalente della FIORENTINO S.r.l. Mod. 1300x700 Matr. 21F200FVG-B ed allegava fattura di acquisto, dichiarazione CE ed estratto del manuale d'uso e manutenzione del nuovo frantoio;

PRESO ATTO che la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), alla posizione n. **116/2004**, per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;

RICHIAMATE la Determinazione Dirigenziale n. 647 del 02/04/2019 con la quale la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l." è stata autorizzata dalla Provincia di Matera, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio della piattaforma di stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato al Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT) e la Determinazione Dirigenziale n. 87 del 25/01/2021 relativa alla modifica non sostanziale per variazione dei quantitativi di alcuni codici CER;

CONSIDERATO che l'impianto di che trattasi per la sua capacità complessiva di recupero rifiuti è compreso nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 7, lettera z.b. (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva > 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, da R1 a R9*) e che non ricade in aree naturali protette (Z.S.C. e Z.P.S.);

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e che con Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2023/D.00552 del 27/06/2023 la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, **di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.**, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, per il "Progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" proposto dalla Ditta GIANNONE GROUP S.r.l.;

PRESO ATTO che la **Regione Basilicata** - Dipartimento Ambiente ed Energia - **Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale** (oggi Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche) per "*Il progetto di incremento della capacità di recupero dei rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R5 - R10 presso l'impianto sito in viale Jonio Frazione Centro Agricolo del Comune di Pisticci (MT) - foglio 31 particelle 85-481*" proposto dalla Ditta GIANNONE GROUP S.r.l., con nota n. 0201827/20AA del 26/10/2020, ha espresso la preventiva conformità agli indirizzi del P.R.G.R. e la procedibilità per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta proponente relativi all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dello stabilimento;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) per aggiornamento della comunicazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'iscrizione n. 116/2004;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

PREMESSO E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";
- il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
- il DM del 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;
- il D.M. 21/07/1998 n. 350 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15.07.2003, avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006";
- la Delibera del Consiglio SNPA n. 67/2020 del 06.02.2020 con cui sono state approvate le "Linee Guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.184-ter del D. Lgs. n. 152/2006"; in particolare è stato definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerabili come rifiuti;
- il D.M. Ambiente 17 dicembre 2009, concernente l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art.14 bis del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni dalla L. n. 102/2009;
- la Legge 2 novembre 2019 n. 128 che con l'art. 14 bis modifica ed integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) contenuta nell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (e s.m.i.) recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. n. 152/2006". Revisione gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - **Linee Guida SNPA 41/22**;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure";
- il Decreto Lgs n. 213 del 23 dicembre 2022: Disposizioni integrative e correttive al 116/2020 (cd. "Correttivo al Recepimento Pacchetto economia circolare rifiuti" - Modifiche al D. Lgs. 152/2006". Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11.09.2024;

- il Decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59, recante “Regolamento che disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 127 del 28 giugno 2024, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- la D.G.R. n. 471 del 08.04.2011 (e s.m.i.), relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, recante “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...”;
- la L. n. 447/1995, recante “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 01.03.1991, recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno”;
- il D.P.C.M. 14.11.1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- le DD.GG.RR. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico di Basilicata (C.R.I.A.B.) in merito alle linee guida regionali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti industriali;
- il Documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi” approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 38 del 03.10.2018;
- la Legge Regionale del 23 settembre 2021, n. 39, recante “Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”;
- la D.G.R. n. 380/2020 con cui sono state definite, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 29 maggio 2017 n. 9, le “Linee guida regionali in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane”;
- la Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35, recante “Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - norme in materia ambientale e della Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, con la quale sono state disciplinate le attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 202400643 del 28.10.2024, recante “L.R. n. 35 del 16.11.2018 (e s.m.i.), art. 12 comma 5. Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)”;
- il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012”;
- in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente” ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;
- la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la L.R. n. 49 del 06 novembre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”, in particolare l'art. 3 comma 7 che nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente trasferisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -”;

- la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

ATTESO che, l'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

DATO ATTO che i soggetti competenti interessati nel procedimento in esame, sono stati così individuati:

- ✓ **COMUNE DI PISTICCI:**
 1. per le competenze specifiche inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001;
 2. per il parere ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente;
 3. per il nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della L. 26/10/1995, n. 447 per la tutela dall'inquinamento acustico.
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Ufficio Acqua, Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi, ai sensi dell'art. 271, c. 17, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ **ASM di MATERA** U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia della salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (si richiede in particolare di specificare eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione potenzialmente coinvolta negli impatti causati dall'attività produttiva);
- ✓ **REGIONE BASILICATA** - DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio poiché le aree interessate dall'intervento ricadono tra i Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA** poiché le aree interessate dall'intervento ricadono tra i Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0015806 del 07/08/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere le integrazioni documentali o chiarimenti al 22/08/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 22/09/2025;

TENUTO CONTO che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- l'ARPAB - Direzione Tecnico Scientifica - con nota prot. n. G.0015512/2025 del 21/08/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0155326 del 17/09/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0017957), in esito all'istruttoria degli uffici specialistici, nello specifico Ufficio Acqua e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, faceva richiesta di integrazione documentale necessaria per l'espressione dei propri pareri di competenza;
- la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0017949 del 17/09/2025, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. 0015806 del 07/08/2025, invitando la Società a produrre le integrazioni richieste dall'ARPAB entro 15 giorni;
- la Società proponente, con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0156998 del 22/09/2025 (in atti A.P. al prot. n. 0018332 del 23/09/2025), ha inviato la documentazione integrativa richiesta dagli uffici specialistici dell'ARPAB;
- la Provincia di Matera, con nota prot. n. 0019758 del 10/10/2025, ha riaperto i termini della Conferenza di Servizi, al fine di permettere l'espressione del parere da parte dell'ARPAB e anche degli altri Enti convocati, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 10 novembre 2025;
- l'ARPAB - Direzione Tecnico Scientifica - con nota al prot. n. G.0020541/2025 del 10/11/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0172863 del 10/11/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0022107) non ritenendo soddisfacenti le integrazioni ricevute, ha richiesto nuova integrazione documentale per quanto riguarda la tematica acque e la tematica suolo e rifiuti, mentre l'Ufficio Aria esprimeva il proprio parere di competenza;

- il Comune di Pisticci (MT) - Settore III - TECNICO/AMBIENTE con nota prot. c_g712-001-0035567 del 10/11/2025 trasmesso per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0173132 del 11/11/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0022183) trasmetteva **nulla osta** ai fini del rilascio dei pareri di cui ai punti 2 e 3 richiamati nella Conferenza di Servizi fermo restando il rispetto di quanto prescritto da ARPAB e ASM nonché della normativa vigente;
- la Provincia di Matera, con nota prot. n. 0022499 del 14/11/2025, data la nuova richiesta di integrazioni da parte dell'ARPAB per quanto riguarda la tematica acque e la tematica suolo e rifiuti, ha nuovamente sospeso i termini della Conferenza di Servizi, invitando la Società a produrre le nuove integrazioni richieste dall'ARPAB entro 15 giorni;
- la Società proponente, con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0174295 del 14/11/2025 (in atti A.P. al prot. n. 0022525 del 17/11/2025), ha inviato la ulteriore documentazione integrativa richiesta dagli uffici specialistici dell'ARPAB;
- la Provincia di Matera, con nota Prot. n. 0023543 del 27/11/2025, ha riaperto i termini della Conferenza di Servizi, al fine di permettere l'espressione del parere da parte dell'ARPAB e anche degli altri Enti convocati, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 29 dicembre 2025;
- l'ARPAB, con nota prot. n. G.0022645/2025 del 05/12/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0180196 del 09/12/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0024424), non ritenendo ancora soddisfacenti le integrazioni ricevute, ha richiesto nuova integrazione documentale per quanto riguarda la tematica acque e la tematica suolo e rifiuti;
- la Società proponente, con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0185086 del 24/12/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0025606) inviava i due elaborati "Schema idraulico acque meteoriche" e "Planimetria schematica area messa in riserva e recupero" come richiesto dagli uffici specialistici di ARPAB;
- la Provincia di Matera, con nota prot. n. 0002065 del 30/01/2026, riapriva i termini della Conferenza di Servizi, al fine di permettere l'espressione del parere da parte dell'ARPAB e degli altri Enti convocati, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 05 marzo 2026;
- l'ARPAB, con nota prot. n. G.0003949/2026 del 04/03/2026 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/ 0020044 del 04/03/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0004783), inviava le Osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici (Ufficio Aria, Ufficio Suolo e Rifiuti ed Ufficio Acqua);
- il Comune di Pisticci (MT) - Settore III - TECNICO/AMBIENTE con nota prot. c_g712-001-0008238 del 04/03/2026 trasmesso per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0020344 del 05/03/2026 (in A.P. al n. 0004833 del 05/03/2026) trasmetteva **nulla osta** ai fini del rilascio dei pareri di cui ai punti 2 e 3 richiamati nella Conferenza di Servizi fermo restando il rispetto di quanto prescritto da ARPAB e ASM nonché della normativa vigente;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-BAS|05/03/2026|0003432-P del 05/03/2026 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0020536 del 05/03/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0004867), dichiarava di non aver ricevuto la documentazione progettuale ed amministrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'espressione del parere di competenza e pertanto richiedeva proroga dei termini della Conferenza di Servizi;
- il SUAP del Comune di Pisticci, con nota del 05/03/2026 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 prot. n. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0020536 del 05/03/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0004867), precisava che tutta la documentazione era già stata inviata e che, ad ogni modo, veniva nuovamente trasmessa;
- la Provincia di Matera, con nota prot. n. 0005514 del 13/03/2026, prorogava i termini della Conferenza di Servizi, al fine di permettere l'espressione del parere da parte di tutti gli enti convocati, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 02 aprile 2026;
- il Comune di Pisticci - Settore III - Tecnico/Ambiente, con nota prot. n. c_g712-001-0011587 del 01/04/2026, trasmesso per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0030861 del 02/04/2026 (acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0007116), trasmetteva **nulla osta** ai fini del rilascio dei pareri sanitari di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge 26/10/1995 n. 447;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-BAS|02/04/2026|0004977-P del 02/04/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0007121)

esprimeva il proprio **parere favorevole** con prescrizioni sotto il profilo paesaggistico alla realizzazione dell'intervento proposto;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico l'ASM - U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non ha inviato alcuna comunicazione relativamente alla regolarità igienico-sanitaria, mentre la Regione Basilicata Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio nei termini stabiliti dall'art. 14-bis, comma 2 lettera c) della Legge 241/1990 non ha inviato alcuna comunicazione relativamente alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 -Allegato A - Punto 1.3, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui *"... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni"*;

PRESO ATTO inoltre che le amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico la Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio non si è espressa nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi, che comunque relativamente ai criteri localizzativi la L.R. n. 35/2018 all'art. 17 comma 5 stabilisce che *"sono possibili interventi di ampliamento e/o di revamping di impianti esistenti (impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti), a prescindere dai criteri di localizzazione, purchè coerenti con le previsioni del PRGR e della legge stessa, a condizione che tali interventi non costituiscano rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo"*;

VISTA la D.D. della Provincia di Matera - Servizio 6 n. 173 del 23/12/2025 - *Presa d'atto del Piano/Programma Operativo delle attività per attività dell'APEA approvato con Deliberazione APEA n. 03 del 09/12/2025, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 06/08/2025 "Trasferimento risorse all'Agenzia APEA per supporto attività Area III e Area VI della Provincia" e approvazione schema di convenzione* - con la quale viene approvata la collaborazione interistituzionale tra Provincia di Matera ed APEA, nello specifico per l'Azione A - Rafforzamento dell'attività istruttoria ambientale segnatamente con una professionalità ingegnere ambientale a supporto dell'Ufficio Ambiente - Area III - Servizio 6 e che, nello specifico, per tale procedimento, è stato individuato l'Ing. Mariangela MONACO;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l.", per la modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato al Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), Foglio di mappa n. 31, parte della Particella 481 (come dichiarato dal tecnico nella Planimetria area messa in riserva e recupero trasmessa per il tramite del SUAP ID 2887 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0085435 del 21/07/2026, in A.P. al n. 0015591 del 21/07/2026), sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 647 del 02/04/2019 e con la successiva D.D. n. 87 del 25/01/2021 (relativa alla variazione dei quantitativi di alcuni codici CER), attesa la sostanzialità della modifica prospettata, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO - STATO DI FATTO

- La Società **GIANNONE GROUP S.r.l.**, che già opera nel settore del trattamento e del recupero di rifiuti inerti non pericolosi nel territorio comunale di Pisticci (MT), giusta Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 02/04/2019 della Provincia di Matera - AREA III - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Ufficio Ambiente e successiva D.D. n. 87 del 25/01/2021 relativa alla variazione dei quantitativi di alcuni codici CER, intende ampliare la propria attività a seguito di sopravvenute opportunità che il mercato offre, ampliando la piattaforma di messa in riserva e recupero di rifiuti già autorizzata;
- la Società proponente è attualmente autorizzata alla messa in riserva (R13) per un quantitativo totale pari a 59.999 tonn/anno ed al recupero (R5) per un quantitativo totale pari a 2.999 tonn/anno di rifiuti speciali non pericolosi,
- la piattaforma dispone di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di una pesa a ponte a servizio dell'intero impianto, e risulta opportunamente protetta da una recinzione perimetrale e da un cancello di accesso di tipo carrabile;
- il sito si trova in viale Jonio, snc, all'interno della Frazione di Pisticci (MT) denominata Centro Agricolo, facilmente raggiungibile percorrendo la S.S. 106 Jonica, in direzione Reggio Calabria, uscita Marconia-Pisticci. Il sito inoltre è raggiungibile anche mediante la viabilità interna, grazie alla S.P. 154. Il lotto di terreno è distinto nel catasto del Comune di Pisticci al Foglio n. 31, parte della Particella n. 481;
- i rifiuti che si intendono recuperare nell'impianto, sono classificati dalla normativa come speciali non pericolosi e potrebbero essere prodotti sia dalla stessa ditta **GIANNONE GROUP SRL** con la propria attività, che conferiti da terzi. Si tratta essenzialmente di rifiuti ceramici ed inerti (tipologie 7) derivanti dal settore delle costruzioni e

demolizioni, dalla manutenzione edilizia, dall'industria della prefabbricazione, dall'attività estrattiva, dall'industria della lavorazione dei materiali lapidei, dalla fabbricazione della ceramica e dei laterizi. Tali rifiuti sono quelli riportati nell'allegato 1 - sub allegato 1 (Norme tecniche generali per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi) del D.M. 05/02/1998, così come integrato e modificato dal D.M. n. 186/2006.

- Il ciclo produttivo allo stato attuale prevede che i rifiuti che arrivano all'impianto siano sottoposti alla preliminare fase di accettazione mediante controllo amministrativo e visivo al fine di autorizzare il conferimento degli stessi. A scarico avvenuto il personale addetto verifica nuovamente il rifiuto conferito per controllarne la rispondenza con i formulari e per individuare l'eventuale presenza di frazioni estranee. Nel settore di conferimento, il rifiuto viene organizzato in aree distinte per tipologia ai sensi del D.M 05/02/1998 (e s.m.i.) ed identificate da apposita cartellonistica. Il trattamento dei rifiuti finalizzato al loro recupero, produce a sua volta dei rifiuti che si invieranno a recupero e/o smaltimento in impianti esterni autorizzati. La fase di trattamento e recupero viene effettuata utilizzando un impianto mobile e prima di essere avviati a successivo recupero in impianti autorizzati vengono messi a deposito temporaneo. Lo schema di flusso del ciclo produttivo è schematizzato nella Fig.1:



Fig. 1 - Diagramma di flusso del ciclo produttivo

TIPOLOGIA DI RIFIUTI ATTUALMENTE AUTORIZZATI

La tipologia dei rifiuti gestiti presso l'impianto, autorizzati con la D.D. n. 647 del 02/04/2019 e con la successiva D.D. n. 87 del 25/01/2021 di modifica non sostanziale per la variazione dei quantitativi di alcuni codici CER, con i relativi quantitativi massimi annui di rifiuti messi in riserva (R13) e recuperati (R5) sono riportati di seguito nella Tabella 1:

Tipologia	CER	Attività svolta e quantitativi massimi			Destinazione finale Tipo di riutilizzo
		Messa in riserva (R13)		Recupero (R5) (tonn./anno)	
		Stoccaggio istantaneo (tonn./anno)	Stoccaggio annuale (R13) (tonn./anno)		
3.1	120102, 120101, 100201, 160117, 150104, 170405, 19118, 190102, 200140, 191202	10	100	//	Conforme punto 3.1.3
3.2	110501, 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002	10	50	//	Conforme punto 3.2.3
7.1	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	3.000	5.000	1.500	Conforme punto 7.1.3
7.3	101203, 101206, 101208	5	10	//	Conforme punto 7.3.3
7.4	101203, 101206, 101208	5	50	//	Conforme punto 7.4.3
7.5	101299, 101099	5	10	//	Conforme punto 7.5.3
7.6	170302, 200301	1.000	4.770	1.000	Conforme punto 7.6.3
7.7	050110, 060503, 070712	5	10	//	Conforme punto 7.7.3
7.8	161106, 161102, 161104, 060316	30	49	//	Conforme punto 7.8.3
7.9	161106	5	10	//	Conforme punto 7.9.3
7.11	170508	5.000	10.000	//	Conforme punto 7.11.3
7.12	101206, 200301, 170802	5	10	//	Conforme punto 7.12.3
7.13	170802	5	10	//	Conforme punto 7.13.3
7.14	010507, 010504, 170504	5	10	//	Conforme punto 7.14.3
7.15	010504, 010507	5	10	//	Conforme punto 7.15.3
7.17	010102, 010410020402, 020701, 010308, 010408	10	10	//	Conforme punto 7.17.3
7.18	060314, 101304	5	10	//	Conforme punto 7.18.3
7.23	020102, 020203, 200303	5	10	//	Conforme punto 7.23.3
7.29	170604	5	10	//	Conforme punto 7.29.3
7.30	170506, 200303	5	10	//	Conforme punto 7.30.3
7.31 bis	170504	25.000	39.850	499	Conforme punto 7.31 - bis. 3
TOTALE			59.999	2.999	

Tabella 1 - Riepilogo gestione rifiuti

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

- La proposta progettuale di modifica sostanziale prevede l'incremento delle quantità annuali di rifiuti non pericolosi (inerti) da recuperare (R5-R10) mediante un impianto di frantumazione della capacità di circa 60.000 tonn/anno.

Sotto il profilo edilizio non si procederà ad effettuare nessun tipo di intervento, trattandosi esclusivamente di una modifica gestionale e non strutturale;

- l'area dell'impianto, di superficie pari a circa 500 m² (come dichiarato dal tecnico in Planimetria Area messa in riserva e recupero), è pavimentata con calcestruzzo armato. L'intero lotto risulta essere già perimetrato da una recinzione fissa misto in c.a. e pannelli orsogrill/paletti e paletti in ferro e rete metallica perimetralmente ed accessibile mediante un ingresso chiuso da un cancello scorrevole in ferro. Nella zona centrale del piazzale verrà effettuata l'attività di recupero mediante l'utilizzo di un frantoio mobile FIORENTINO S.r.l. Mod. 1300x700 Matr. 21F200FVG-B a servizio esclusivo della piattaforma. I rifiuti prodotti nell'impianto di recupero, ed ivi messi a deposito temporaneo, saranno avviati a successivo recupero in impianti di recupero del settore industriale specificamente autorizzati;
- il recupero del materiale, derivante da attività di costruzione e demolizione edile, è preceduto da una preselezione/cernita delle varie tipologie di rifiuti effettuata manualmente. Il materiale da recuperare, costituito prevalentemente da laterizi (mattoni, piastrelle, tegole, intonaco), calcestruzzo, pannelli in gesso, ecc., verrà, tramite pala gommata, depositato all'interno della tramoggia di carico che alimenta per caduta il frantoio. Le materie prime seconde derivanti da tale attività verranno utilizzate sempre nel settore edile per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, ecc.;
- la quantità massima di rifiuti non pericolosi che saranno gestiti nell'impianto (espressa in tonn/anno) è quella proposta ed autorizzata con la Verifica di Conformità al P.R.G.R. della Basilicata e mediante verifica di non assoggettabilità a VIA (D.D. n° 23BD.2023/D.00552 del 27/06/2023) e riportata di seguito nella Tabella 2 - Riepilogo Gestione Rifiuti (R13, R5, R10):

Tipologia	CER	Attività svolta e quantitativi massimi			
		Messa in riserva (R13)		Recupero (t/anno)	
		Stoccaggio istantaneo (tonn./anno)	Stoccaggio annuale (R13) (tonn./anno)	R5 (tonn./anno)	R10
1.1	150101, 1501058, 150106	5	60		
2.1	150107, 170202, 200102	30	60		
3.1	120102, 120101, 100201, 160117, 150104, 170405, 200140	10	100		
3.2	110501, 150104, 200140, 120103, 120104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407	10	50		
6.1	020104, 150102, 170203, 200139	5	60		
7.1	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904	3.000	10.000	10.000	10.000
7.4	101203, 101206, 101208	30	60	60	60
7.6	170302	3.000	10.000	10.000	10.000
7.11	170508	5.000	10.000	10.000	
7.14	010507, 010504, 170504	1500	3.000	3.000	
7.30	170506, 200303	60	120	120	
7.31 bis	170504	5.000	40.039	40.039	
9.1	150103, 170201, 200138	50	100		
TOTALE			59.999	max 59.999	max 10.060
				max 59.999	

Tabella 2 - Riepilogo Gestione Rifiuti (R13, R5, R10)

MODALITA' OPERATIVE PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATI RECUPERATI AI SENSI DEL D.M. n. 127/2024

Ai fini dell'art. 1, comma 1, e ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del suddetto D.M., cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Gli EoW prodotti sono miscele non legate di aggregati riciclati che dovranno rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 (prospetti 4a, 4b e 4c), in funzione degli utilizzi previsti, come disposto dal D.M. 127/2024 e, come requisito ambientale, i limiti di cui alla Tab. 2 e 3 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024. Nel dettaglio, all'interno del D.M. n. 127/2024 sono previsti i seguenti impieghi per i materiali che rispettano la UNI 11531-1 (Allegato 2, art. 4 al suddetto D.M.):

- realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- realizzazione del corpo del rilevato;
- realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

- realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- realizzazione di strati accessori.

Non sono ammessi alla produzione di aggregati recuperati i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Di seguito in Tabella 3 vengono evidenziate le tipologie di rifiuti ed i rispettivi codici EER dei rifiuti sottoposti a recupero ai sensi del D.M. n. 127/2024:

Tipologia	Codici EER	D.M. n. 127/2024	Operazioni di recupero previste	Impieghi e operazioni di recupero previste
1.1	[150101] [150105] [150106]	-----	-----	-----
2.1	[150107] [170202] [200102]	-----	-----	-----
3.1	[120102] [120101] [100201] [160117] [150104] [170405] [200140]	-----	-----	-----
3.2	[110501] [150104] [200140] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407]	-----	-----	-----
6.1	[020104] [150102] [170203] 200139]	-----	-----	-----
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170904]	X	R5-R10	a), b), c), d), e) Allegato 2 - art. 4 D.M. 127/2024
	[170802]		R5-R10	D.M 05/02/98 Allegato 1 - SubAllegato 1
7.4	[101203] [101206] [101208]	-----	R5-R10	D.M 05/02/98 Allegato 1 - SubAllegato 1
7.6	[170302]	X	R5-R10	a), b), c), d), e) Allegato 2 - art. 4 D.M. 127/2024
7.11	[170508]	X	R5	a), b), c), d), e) Allegato 2 - art. 4 D.M. 127/2024
7.14	[010507] [010504] [170504]	-----	R5	D.M 05/02/98 Allegato 1 - SubAllegato 1
7.30	[170506] [200303]	-----	R5	D.M 05/02/98 Allegato 1 - SubAllegato 1
7.31 bis	[170504]	X	R5	a), b), c), d), e) Allegato 2 - art. 4 D.M. 127/2024
9.1	[150103] [170201] [200138]	----	----	----

Tabella 3 - Tipologie rifiuti e rispettivi codici EER (D.M. 127/2024)

PROCESSO PRODUTTIVO

La Società "GIANNONE GROUP S.r.l.", essendo in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, integrerà la procedura di ammissione dei rifiuti al suddetto sistema di gestione ambientale. Il processo produttivo si articola nelle seguenti fasi:

- **Verifiche sui rifiuti in ingresso**, che includono:
 - esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo ed il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione ed aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri stabiliti dal D.M. 127/2024, in area dedicata;
 - messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del D.M. 127/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale sarà strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità;
- **Processo di trattamento e recupero** che deve avvenire mediante fasi meccaniche quali la frantumazione, la vagliatura/selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il processo di recupero si considera effettuato ed il materiale qualificato End of Waste quando:
 - le analisi previste, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024, certificheranno il rispetto dei valori limite;
 - il test di cessione rispetta i valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024;
 - si specifica che le suddette verifiche saranno effettuate per ciascun lotto di produzione, la cui quantità massima non supera i 3.000 mc.

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024 che attesta il rispetto dei criteri End of Waste. La dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa alla Provincia di Matera e all'ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

Di seguito nella Figura 2 - Schema di flusso, vengono mostrate le attività di recupero dei rifiuti inerti mediante fasi meccaniche (operazione R5) per le varie tipologie di rifiuti. Si specifica che il rifiuto individuato con il codice EER 170802 si accetta in impianto per la sola operazione di messa in riserva poiché nel D.M 127/2024 esso non è presente nell'elenco dei rifiuti inerti ammessi ai procedimenti EoW.

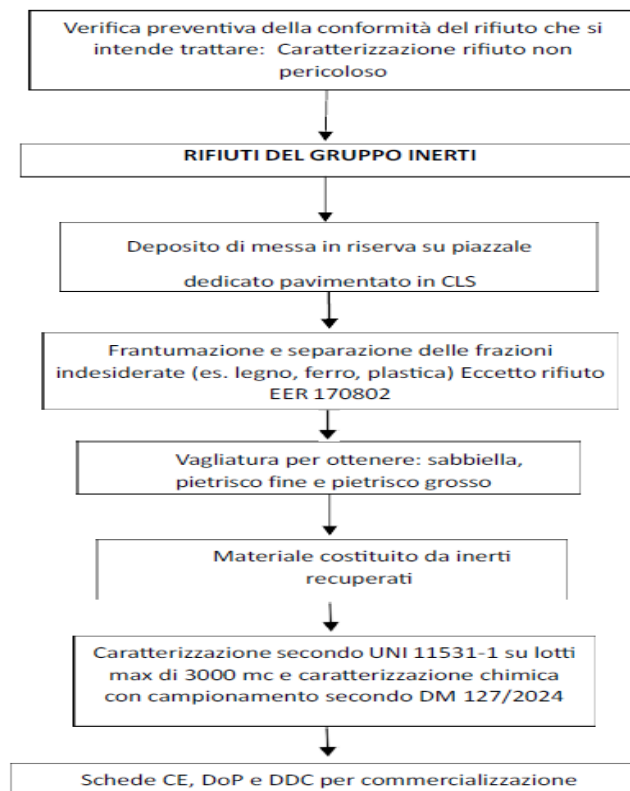


Fig. 2 - Schema di flusso attività di recupero (R5) rifiuti inerti

- **Gestione dei lotti di aggregato recuperato** secondo cui una volta terminata la fase di verifica con cui si è dimostrato il rispetto dei limiti di legge, i lotti di aggregato recuperato verranno movimentati e scaricati per essere stoccati su aree nella piena disponibilità della Società "GIANNONE GROUP S.r.l." al NCT del Comune di Pisticci al Foglio n. 35, Particelle 1146 e 1139 ed al Foglio n. 33, Particelle 1112 e 1114 per essere avviati all'utilizzo entro 24 mesi. In caso di mancato utilizzo entro tale termine, le analisi relative al Test di cessione dovranno essere ripetute ed emessa nuova dichiarazione di conformità.

GESTIONE ACQUE E SCARICHI

Le acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale vengono trattate per rimuovere gli inquinanti prima di essere scaricate. Il processo inizia con la raccolta delle acque mediante una caditoia in ghisa presente all'interno della piattaforma di recupero. A valle di tale manufatto, è installata una vasca di accumulo. All'interno della vasca avvengono le dissabbiatura (rimozione della sabbia) e la disoleazione (rimozione degli oli tramite filtro a coalescenza), mentre le acque di seconda pioggia vengono bypassate direttamente allo scarico. Dopo che l'evento meteorico è terminato e la vasca si è svuotata (tipicamente 48-96 ore), il sistema si ripristina per il prossimo evento meteorico.

La piattaforma sulla quale si eseguono le attività di recupero è interamente impermeabilizzata da calcestruzzo armato; la stessa è geometricamente confinata perimetralmente da muri in c.a. e New Jersey prefabbricati. Nella parte inferiore della piattaforma è presente una caditoia in ghisa di tipo stradale, dedicata alla raccolta delle acque meteoriche.

Il pozzetto, di tipo prefabbricato in cls, dim. cm 50 x cm50, è posizionato a valle del sistema di disoleazione ed è dotato di chiusura in ghisa di tipo carrabile. Lo scarico è collegato ad una tubazione di Pead che allontana le acque in un fosso naturale limotrofo.

Le coordinate del punto di scarico sono: Lat. 40.362801, Long. 16.663266

(cfr. *Riscontro nota Prt. G.0020541/2025-U-10/11/2025- ARPAB Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali – Data Novembre 2025*).

Di seguito in Figura 3 lo schema idraulico Acque Meteoriche:

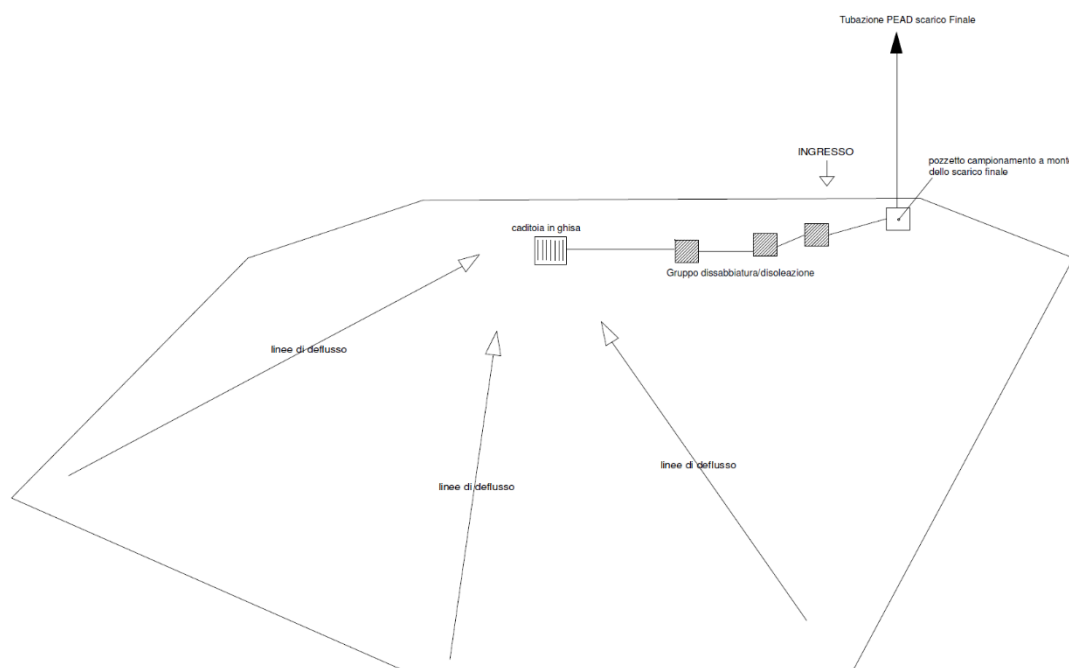


Figura 3 - Schema idraulico Acque Meteoriche

GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'attività di carico e scarico, trattamento e stoccaggio dei materiali inerti, dà origine ad emissioni diffuse di polveri in atmosfera. Gli impatti legati alle emissioni diffuse di polveri saranno mitigati adottando una serie di accorgimenti quali:

- l'impianto di frantumazione sarà dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua mediante ugelli ad alta pressione, efficace durante le fasi di processo. Gli ugelli nebulizzatori saranno posti nei punti di alimentazione,

estrazione e trasferimento dei materiali. Il sistema di acqua nebulizzata che segue tutto lungo tutto l'impianto ridurrà la formazione di polveri diffuse senza generare percolamento di liquido;

- utilizzo di casoni scarrabili ermeticamente coperti per il deposito temporaneo di materiali da avviare a discarica o presso impianti di trattamento terzi autorizzati;
- il contenimento delle altezze dei cumuli, specialmente quelli caratterizzati da materiali fini, prevedendo depositi di materie prime adeguati alle esigenze produttive

Emissioni odorigene

L'attività in oggetto non produce alcun odore molesto (*come dichiarato in R.T. pag.16*).

EMISSIONI SONORE

Relativamente alla verifica ed al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico (Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico) il Comune di Pisticci (MT) non è dotato di un piano comunale di zonizzazione acustica; in attuazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8, comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione" sonoro nell'ambiente esterno sono fissati dai "limiti di accettabilità" indicati nella Tabella dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991, di seguito riportata:

<i>Zonizzazione</i>	<i>Limite diurno Leq (A)</i>	<i>Limite notturno Leq (A)</i>
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/1968) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/1968) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Figura 4 - Limiti di accettabilità D.P.C.M. 01/03/1991

L'influenza dell'impianto sul clima acustico della zona è per lo più dovuto ai macchinari impiegati (mezzi d'opera con pala meccanica ed escavatore, frantoio). La letteratura indica per tali macchinari dei livelli equivalenti (misure di rumore medio) al di sotto dei 70db(A) durante il periodo di lavorazione diurna, all'interno dell'impianto (*come dichiarato in R.T. pag.15*).

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Mariangela MONACO del 06/08/2026, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento per il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) relativa alla modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per incremento delle potenzialità operative e modifiche gestionali.

Il Responsabile di E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - Servizio 6 -

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 17.03.2026 con il quale viene attribuito all'Ing. Pasquale Salvatore MORISCO l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area III - Servizio 6 della Provincia di Matera;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) di **adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della ditta **GIANNONE GROUP S.r.l.** (sede legale in PISTICCI (MT) in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - P.IVA: 01274980778) relativamente alla modifica per incremento delle potenzialità operative e modifiche gestionali dell'impianto esistente, sito in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - del comune di Pisticci (MT) - Foglio 31 particella 481 in parte, ed in particolare:
 - *incremento dei quantitativi dei rifiuti da sottoporre all'attività di recupero R5 e di recupero ambientale R10 di rifiuti solidi non pericolosi del tipo inerti, prodotti dai propri cantieri o da cantieri terzi, con produzione di materiali End of Waste;*
 - *la riorganizzazione degli spazi interni al perimetro aziendale, finalizzata alla gestione delle suddette attività di recupero aggiuntive.*
- 4) **il presente provvedimento** sostituisce i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), per le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dell'impianto;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni diffuse prodotte dall'attività di movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5 - R10) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 5) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. **116** del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel seguente provvedimento;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 02/04/2019 e successiva D.D. n. 87 del 25/01/2021 (relativa alla variazione dei quantitativi di alcuni codici CER) alla Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l.";
- 7) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di gestire l'impianto:
 - nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni in atmosfera, rumore, dell'igiene, della sicurezza degli ambienti di lavoro e della prevenzione incendi;
 - in conformità al progetto approvato ed alle **prescrizioni** di seguito riportate:
- a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA** -

La Società potrà recapitare le acque di prima pioggia trattate rivenienti dalle superfici scolanti considerate a servizio della predetta attività, attenendosi a quanto di seguito disposto:

1. identificare univocamente lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con la sigla alfanumerica **S1** mediante apposita targa ben visibile a distanza;
2. attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, con obbligo di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella n° 3, prima colonna, "acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) di tutte le prove analitiche ritenute significative per lo scarico;
3. trattandosi di un recapito in acque superficiali, le prove microbiologiche da eseguirsi saranno l'Escherichia Coli e la Daphnia Magna; per l'Escherichia Coli si indica un limite massimo fissato in 5.000 u.f.c.;
4. effettuare, con **frequenza semestrale**, il controllo ai fini della verifica di conformità delle acque trattate ai valori limite di emissione per i parametri analiticamente significativi di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, "Scarico acque superficiali";
5. il campionamento del refluo di prima pioggia, da eseguirsi secondo i metodi indicati da APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15, dovrà essere eseguito dal medesimo soggetto che eseguirà gli accertamenti analitici;
6. verificare annualmente il corretto funzionamento della pompa di rilancio e dell'interruttore di livello, del sensore di pioggia installato, dell'otturatore a galleggiante e la permeabilità del dispositivo a coalescenza;
7. i risultati delle prove saranno comunicati con Certificati d'analisi, invece che con Rapporti di prova ed inviati tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it);
8. copia dei Certificati d'analisi saranno conservate in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
9. è vietata ai sensi dell'art. n° 101 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale con acque prelevate a tale scopo per rientrare nei limiti di accettabilità della Tabella 3;
10. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
11. eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati (filtri poliuretani/a coalescenza/oleoassorbenti), al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
12. effettuare la pulizia delle vasche di sedimentazione, disoleazione e di accumulo con frequenza almeno biennale;
13. prelevare annualmente gli oli e gli idrocarburi galleggianti nella vasca disoleatrice sottoponendoli alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006. (e s.m.i.);
14. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006. (e s.m.i.); la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (F.I.R.) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo;
15. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione l'intercettazione e il corretto convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso l'impianto di depurazione;
16. evitare fenomeni di ristagno ed impaludamento del terreno in cui avviene lo scarico delle acque meteoriche;
17. assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica;
18. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
19. la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo p.e.c. all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
20. comunicare all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera qualsiasi modifica impiantistica, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del processo depurativo e/o degli scarichi;
21. qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
22. la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - EMISSIONI IN ATMOSFERA:

- tenuto conto del parere reso dall'A.R.P.A.B. con nota prot. G.0003949/2026 del 04/03/2026 si prescrive quanto segue:

- a) per contenere le emissioni polverulente diffuse, il gestore dovrà implementare misure gestionali per limitarne i valori, durante la conduzione dell'attività, pur discontinua, come da Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano trasportano, caricano, scaricano o immagazzinano materiali polverulenti;
- b) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella "Tabella riassuntiva delle emissioni" che segue;
- c) i cumuli di materiale inerte in periodi particolarmente siccitosi dovranno essere irrorati con acqua nebulizzata per limitare l'innalzamento delle polveri totali e la loro conseguente diffusione;
- d) in caso di vento forte, si dovranno sospendere temporaneamente le attività a più alta generazione di polveri per mitigarne la loro diffusione (frantumazione, vaglio, movimentazione e carico del materiale frantumato) e, ove necessario, al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili semoventi;
- e) occorre limitare la velocità di percorrenza dei mezzi da carico all'interno delle aree di lavoro; inoltre, le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli dovranno essere adeguatamente irrorate nella stagione estiva, anche se impermeabilizzate;
- f) assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali inerti polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale minima possibile durante le fasi di carico degli automezzi di trasporto, in modo da evitare la sospensione e la dispersione di polveri;
- g) per i mezzi da carico di materiali inerti polverulenti è raccomandato l'utilizzo di teli di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- h) il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento delle polveri diffuse;
- i) i macchinari ed i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali inerti polverulenti (nastri trasportatori, impianto di frantumazione e vibrovaglio) dovranno essere carenati;
- j) le corrispondenti fasi lavorative (selezione, frantumazione, macinatura e vagliatura dei materiali inerti trattati) dovranno essere irrorate con acqua nebulizzata;
- k) i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente (sistemi d'irrorazione e nebulizzazione dell'acqua) dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate su apposito registro;
- l) inoltre, questo Ufficio, ha tenuto conto dell'evoluzione dei limiti emissivi e delle indicazioni fornite dall'U.E. (66/2000), diminuendo il limite del particolato aerodisperso da 10 mg/Nm³ (precedente autorizzazione) a 5 mg/Nm³;
- m) dovrà essere definita dalla Ditta una procedura di gestione degli eventuali malfunzionamenti degli impianti, in modo da poter prevedere un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi da intraprendere;
- n) i punti di misura del particolato totale aerodisperso soggetto a diffusione sono individuati con:
ED1 - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dall'area di frantumazione con frantoio mobile FIORENTINO S.r.l. Mod. 1300x700 Matr. 21F2006FVG-B, durante l'esercizio dell'effettiva attività lavorativa;
ED2 - postazione statica ubicata a non più di 3 metri dai cumuli dell'area di deposito del materiale recuperato e prodotti ottenuti dall'attività di recupero, durante l'esercizio dell'effettiva attività lavorativa;
- o) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della **data di messa a regime** della nuova organizzazione dello stabilimento;
- p) eseguire, nell'arco di trenta giorni dalla data di messa a regime della nuova organizzazione dello stabilimento, una determinazione del particolato aerodisperso campionato dalle postazioni ED1 ed ED2, riportate nella "Tabella riassuntiva delle emissioni"
- q) gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamenti saranno eseguiti con **periodicità pari a mesi dodici (12)**;
- r) comunicare alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Pisticci, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- s) tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è conforme alle prescrizioni impartite dall'Ente Provincia di Matera e rappresentativo della durata del campionamento prescritto nelle condizioni lavorative a pieno regime; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati di

analisi” sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell’analisi del campione e nell’attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assume la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l’origine e la provenienza del campione prelevato;

- t) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni polverulente diffuse con periodicità annuale dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all’ARPAB;
- u) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell’impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l’orario, i risultati delle misure;
- v) qualora i riscontri analitici della misura dell’inquinante prescritto superino i limiti di concentrazione indicati dalla “Tabella riassuntiva delle emissioni”, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all’ARPAB ed al Comune di Pisticci (MT).

CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI POLVERULENTE DIFFUSE IN ATMOSFERA

- Attenersi all’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto attiene ai “*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*”;
- per la strategia di campionamento e l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n. 158/88;
- per la determinazione delle polveri totali diffuse si potrà applicare il metodo NIOSH 0501 Issue 1 dell’08/05/2015, adeguandolo all’aspirazione di un volume di aria ambiente aspirata, analiticamente significativa;
- Il monitoraggio con postazioni fisse ED1 ed ED2 dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche (stagione estiva);
- Contestualmente al monitoraggio delle polveri eseguito con le postazioni ED1 ed ED2, dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti all’ubicazione delle postazioni ed alla durata del campionamento.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: **GIANNONE GROUP S.r.l.**

Localizzazione: Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT)

Tipo di Attività: messa in Riserva (R13) e Recupero (R5 - R10) di rifiuti speciali non pericolosi.

SIGLA POSTAZIONE STATICA	FONTI EMISSIVE	UBICAZIONE	INQUINANTE	VALORE LIMITE DI CONCENTRAZIONE in mg/Nm3	PERIODICITÀ	NOTE
ED1	Attività di frantumazione del materiale inerte con frantoio Frank, modello Ammiraglio, matr. 10000790	Postazione statica ubicata a metri ≤ 4 metri dall’area di frantumazione (R5), durante l’effettiva attività lavorativa	Polveri Totali aerodisperse	5	Annuale	Limite stabilito dalla U.E. con D.Lgs, 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, applicato al campionamento di tipo statico (postazione fissa)
ED2	Area di deposito del materiale recuperato ed area deposito di prodotti ottenuti dall’attività di recupero	Postazione statica ubicata a non più di 3 metri dai cumuli dell’area di deposito del materiale recuperato e prodotti ottenuti dall’attività di recupero				

DATI METEOCLIMATICI	Fonti emissive considerate nelle postazioni ED1 ed ED2	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1 ed ED2	Pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità			
--------------------------------	--	---	--	--	--	--

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 – **INQUINAMENTO ACUSTICO** si rappresenta quanto di seguito:

- Il Comune di Pisticci (MT) non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, pertanto, in attuazione del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, art. 8 "Norme transitorie" comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai limiti di accettabilità" indicati nella tabella dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;
- con nota con nota prot. n. c_g712-001-0011587 del 01/04/2026 il Comune di Pisticci trasmetteva **nulla osta** per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, art. 8, commi 4 o 6;
- comunicare al Comune di Pisticci (MT), in quanto Ente competente ai sensi della legge 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente e all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di esecuzione delle misure di controllo, che dovranno essere eseguite nei successivi tre mesi dalla messa a regime. Le misure fonometriche andranno eseguite oltre che al confine aziendale anche presso i ricettori potenzialmente esposti, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 secondo le classi di destinazione d'uso che, dovrà predisporre relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, dove verranno trascritti i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate. Copia di tale relazione dovrà essere inoltrata al Comune di Pisticci (MT), alla Provincia di Matera ed all'ARPAB.
- la Ditta, attraverso il T.C.A., dovrà successivamente provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento dell'impianto, i livelli sonori emessi durante il funzionamento dell'impianto con **periodicità biennale** (e comunque ogni volta che intervengono modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre le conseguente relazione d'impatto acustico che dovrà essere inoltrata al Comune di Pisticci (MT), alla Provincia di Matera, all'ARPAB e all'ASM. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) al fine della loro preventiva autorizzazione;
- ove si dovessero rilevare superamenti dei livelli sonori, la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Pisticci (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'ARPAB all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, nonché a proporre al Comune e alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Pisticci (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico ed alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali controlli durante le rilevazioni;
- gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici della Ditta per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità Competente;

Tutto ciò fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune di Pisticci (MT) quale autorità competente ai sensi della legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

A. GESTIONE DELL'IMPIANTO

A.1. **Rispettare** le Prescrizioni riportate nella D. D. n. 23BD.2023/D.00552 del 27/6/2023 della Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità, di seguito riportate:

- 1. Osservare**, in fase di realizzazione dell'impianto messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, tutte le "Misure di Mitigazione e attenuazione" previste dal Progetto e nello Studio Preliminare Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle

componenti ambientali caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione dell'intervento in questione;

2. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n. 447/1995 (e s.m.i.) che, in assenza di una specifica zonizzazione comunale, fissa i limiti di zona a 60 Db diurni e 50 Db notturni.

3. Disattivare i mezzi d'opera ogni qual volta non sono operanti al fine contenere le emissioni dei gas di scarico.

- A.2. la società GIANNONE GROUP S.r.l. dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente del Settore, in particolare della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), del D.M. 05.02.1998 (e s.m.i.) e del D. M. 127/2024;
- A.3. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita, dei materiali da avviare a recupero e dei prodotti recuperati, e di dimensioni tali da permettere un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita dall'impianto;
- A.4. le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzate in modo da essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- A.5. lo stabilimento deve essere dotato di:
- adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti, e munita di opportuna segnaletica;
 - un'area di emergenza, appositamente individuata, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
- A.6. durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, devono essere adottate tutte le cautele per impedire eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri, emissioni odorose e sonore o altre emissioni moleste e tutti gli accorgimenti e i presidi necessari a protezione e a salvaguardia delle matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo e acque) in tutte le fasi del processo;
- A.7. nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico/scarico devono essere riportate le specifiche operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5 - R10) svolte, come indicate da progetto e dal presente provvedimento;
- A.8. la società dovrà mantenere costantemente attive e aggiornate le procedure di autocontrollo, da applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto nel progetto e dalle norme in materia di gestione dei rifiuti. Detta procedura dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti nell'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei;
- A.9. attenersi a tutte le prescrizioni dettate dagli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Matera in particolare quella riportata nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (nota Prot. MIC|MIC_SABAP-BAS|02/04/2026|0004977-P) secondo la quale le aree interessate dall'intervento dovranno risultare esterne alle superfici sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (territori coperti da foreste e boschi);
- A.10. è obbligatorio l'uso e la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti utilizzando il sistema di tracciabilità (RENTRI);
- A.11. la gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a personale qualificato e deve essere anche assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto e munito di idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato; il personale qualificato ed adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- A.12. per quanto concerne la salute dei lavoratori si deve fare espresso riferimento alla normativa sulla sicurezza e prevenzione dei lavoratori nei luoghi di lavoro D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- A.13. le attività svolte presso l'impianto devono avvenire, con riferimento a quanto previsto nel presente provvedimento, in conformità al D.P.R. n. 151/2011 e devono attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza interno, redatto nel rispetto delle norme sulla sicurezza;
- A.14. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli dovranno essere assicurati anche nella fase postoperatoria, al fine di garantire che, anche nella fase successiva alla chiusura dell'impianto, vengano mantenuti i requisiti di sicurezza ambientali richiesti dalla normativa di settore;

B. GESTIONE RIFIUTI

- B.1. le tipologie di rifiuti, le operazioni di recupero ed i quantitativi oggetto dell'attività sono quelli riportati nell'**Allegato 1 - Tabella Gestione Rifiuti**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo;
- B.2. l'impianto potrà trattare le tipologie di rifiuti ed i diversi codici E.E.R. riportati nell'Allegato 1 - Tabella Gestione Rifiuti purchè la somma dei rifiuti conferiti e recuperati nell'impianto nell'arco dell'anno solare non superi mai il limite massimo autorizzato pari a 59.999 tonn/anno, al fine di garantire la flessibilità operativa dell'impianto e di permettere lo stoccaggio ed il recupero di una determinata tipologia di rifiuti nel caso in cui un'altra scarseggi sul mercato durante l'anno;
- B.3. il gestore deve verificare che le Ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile; lo stesso non può accettare rifiuti non previsti dalla tabella rifiuti (Allegato 1) o che comunque, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto stesso;
- B.4. il gestore deve verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nell'autorizzazione mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e radiometrica, e mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione nei casi di conferimento di rifiuti classificati con codice EER "a specchio" e nei casi in cui lo ritenga necessario, poi procedere alla presa in carico ed alle operazioni di pesatura e registrazione;
- B.5. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi l'Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 prevede un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità", tramite acquisizione delle analisi di caratterizzazione per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso annualmente e comunque ogni volta ci sia una modifica al processo produttivo;
- B.6. gli eventuali materiali prodotti al termine del trattamento meccanico dei rifiuti, per i quali non si ottiene la cessazione della qualifica di rifiuti a causa di non conformità determinate da aspetti ambientali, dovranno prioritariamente essere inviati ad impianti terzi dotati di tecnologia per il trattamento dello specifico inquinante e, solo alternativamente, potranno essere destinati a smaltimento;
- B.7. non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
- B.8. nel caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto e il carico di rifiuti è respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e ad ARPAB, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo, in copia, il formulario di identificazione, specificando i motivi per la mancata accettazione, indicando nome o ragione sociale del produttore o del detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni definite;
- B.9. il gestore deve anche sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore, delle norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e perdite di rifiuti;
- B.10. la ditta deve rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, di deposito del materiale EoW (si specifica che il materiale End of Waste prodotto potrà anche essere depositato su altre aree non ricadenti nel sito della presente proposta progettuale, nella disponibilità dell'impresa, per le quali non sono richieste particolari autorizzazioni trattandosi di materia prima e non di rifiuto) ed i processi di trattamento conformemente al layout impiantistico riportato nell'elaborato grafico (**Allegato n. 2 - Planimetria Generale impianto con indicazione stoccaggi**), parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- B.11. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- B.12. i cumuli dei rifiuti devono essere coperti con teli e non devono superare l'altezza massima dal p.c. di 3 m;
- B.13. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, sia quelli in ingresso che quelli prodotti, devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- B.14. dovrà essere sempre possibile verificare gli stoccaggi istantanei e i quantitativi di rifiuto massimi trattati annualmente rispetto al quantitativo annuo massimo di stoccaggio e recupero autorizzati con il presente provvedimento e la conformità dei prodotti ottenuti alle norme End of Waste di riferimento;
- B.15. la conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e stoccaggio;
- B.16. durante la fase di scarico e di movimentazione dei rifiuti devono essere mantenute le condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati.

B.1. Gestione End of Waste

- B.1.1. il gestore adotterà integralmente le procedure EoW disposte dal D. M. n. 127 del 28.06.2024, per il recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, che porteranno a ottenere l'aggregato recuperato da impiegare esclusivamente nelle attività elencate nell'Allegato 2 del D. M.;
- B.1.2. dopo la certificazione analitica, i materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti mediante procedura di End of Waste saranno classificati con una dichiarazione di conformità (All. 3 al D. M. 127/2024) e potranno essere stoccati prima del loro utilizzo sulle aree di deposito adibite allo scopo (anche non pavimentate);
- B.1.3. i codici EER dei rifiuti riportati nella suddetta Tabella (che sono quota parte della Tabella 1, allegata al D. M. n. 127/2024), dopo il trattamento, avendo conseguito la qualifica di non rifiuto End of Waste, non potranno essere impiegati in attività diverse da quelle riportate nell'Allegato 2 allo stesso D.M.;
- B.1.4. i lotti di materiale EoW caratterizzati devono essere mantenuti distanziati/separati nell'area individuata per il loro deposito al fine di preservare e garantire la tracciabilità della filiera di recupero;
- B.1.5. la società dovrà detenere, almeno per un anno, un archivio dei campioni di aggregato recuperato, prelevati alla fine del processo produttivo di ogni lotto, in conformità alla norma UNI 10802;
- B.1.6. la società dovrà attestare il rispetto dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta per ciascun lotto (secondo il modello D.D.C. allegato al Decreto di EoW) e inviata all'autorità competente e all'ARPAB;
- B.1.7. la società dovrà conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, per un periodo di 5 anni, copia delle Dichiarazioni Di Conformità, e copia dei certificati di analisi relativi ai test di cessione effettuati sui lotti di materiale recuperato, mettendoli a disposizione delle autorità di controllo;

C. SORVEGLIANZA RADIOMETRICA (Prescrizioni ARPAB)

- C.1 in riferimento ai rifiuti con codice EER rientranti nelle tipologie 3.1 (rifiuti di ferro, acciaio e ghisa) e 3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe) di cui al D.M. 05/02/1998 per i quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) relativamente ai controlli radiometrici la Società "GIANNONE GROUP S.r.l." dovrà trasmettere e garantire l'intero assetto organizzativo e procedurale previsto dalla normativa di settore (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101).
- C.2 dovranno essere formalmente indicati:
- il nominativo dell'Esperto di Radioprotezione incaricato, con relativo livello di abilitazione;
 - l'atto di nomina e l'ambito dell'incarico conferito;
 - le procedure operative adottate per l'esecuzione dei controlli radiometrici;
 - le modalità di gestione delle eventuali anomalie o superamenti dei livelli di attenzione;
 - la documentazione attestante la taratura e l'idoneità della strumentazione impiegata;
 - la registrazione dei controlli effettuati;
- C.3 tutte le attività dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020 (e s.m.i.);

D. PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

- D.1. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell'elaborato redatto secondo le indicazioni dell'allegato A1 alla D.G.R. n. 471/2011 e s.m.i. (indicazioni per la determinazione dei costi delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino dei siti) che dovrà essere presentato a questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo, per la sua validazione ed accettazione;
- D.2. prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Provincia di Matera - Area III Ufficio - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, all'ARPAB, all'ASM. ed al Comune di Pisticci, un piano di dismissione aggiornato del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione;
- D.3. il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di crono-programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento;

E. PIANO DI EMERGENZA

- E.1. la Società sulla scorta delle *“modifiche per incremento delle potenzialità operative e riorganizzazione degli spazi interni al perimetro aziendale, finalizzata alla gestione delle attività di recupero aggiuntive”* dell'impianto esistente, sito in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - del comune di Pisticci (MT) - Foglio 31 parte della particella 481, dovrà aggiornare il Piano di Emergenza Interno (PEI) già trasmesso alla Prefettura di Matera, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per l'adeguamento del Piano di Emergenza Esterna (PEE) da parte della stessa Prefettura di Matera;

F. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- F.1. la presente autorizzazione è relativa alla materia ambientale. La Ditta è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti non intervenuti in tale procedimento;
- F.2. la Società deve predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali;
- F.3. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo;
- F.4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni di gestione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti e di tutte le attività sopra prescritte;
- F.5. in caso di superamento dei valori di emissione (emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed emissioni sonore), deve essere data comunicazione entro e non oltre 5 giorni dall'evidenza del valore anomalo alla Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'A.S.M. ed al Comune di Pisticci;
- F.6. appena possibile e comunque nei successivi 5 giorni dalla comunicazione deve essere trasmessa agli Enti di cui al precedente punto una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti e le azioni e le tempistiche attuate per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione o dalla normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l'effettivo ripristino: analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.);
- F.7. la Società deve effettuare i monitoraggi delle matrici ambientali e dei rifiuti nelle modalità e frequenze indicati nelle prescrizioni precedenti e come sintetizzato nel paragrafo relativo;
- F.8. la Società deve trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'A.S.M. ed al Comune di Pisticci, una relazione di sintesi sulle attività svolte durante l'anno con indicazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti trattati – con riferimento all'Allegato 1 (allegando le relative analisi di caratterizzazione), materiali recuperati e destinazione degli stessi, dati relativi ai monitoraggi sulle emissioni in atmosfera, sulle analisi degli scarichi, sulle emissioni sonore, sulla gestione dell'impianto con riferimento anche agli interventi di manutenzione svolti e ad eventi incidentali risolti;
- F.9. trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 8) di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 9) il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013 al SUAP del Comune di Pisticci, per il rilascio del titolo abilitativo nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- 10) il titolo abilitativo**, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento; **vengono fatti salvi i diritti di terzi e le**

eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi ed urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

- 11) **il provvedimento rilasciato dal SUAP del Comune di Pisticci (MT) dovrà essere trasmesso, in modalità telematica alla Provincia di Matera, all'ARPAB, all'ASM, alla Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Comune di Pisticci ed alla Società "GIANNONE GROUP S.r.l." per i controlli di competenza di cui alle prescrizioni ed alle precisazioni ed in quanto titolare del provvedimento;**
- 12) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 13) **di stabilire** che la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l." dovrà presentare a quest'Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 647 del 02/04/2019, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria alle nuove quantità di rifiuti autorizzati rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, validato dall'Ufficio precedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell'attività. L'importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 14) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 15) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 16) **di ribadire** che la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 17) **di ricordare** che la Ditta "GIANNONE GROUP S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- 18) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 19) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 20) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 21) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 22) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

23) di dare atto che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Mariangela MONACO attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

24) di dare inoltre atto che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1223 del 06-08-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 06-08-2026 al 21-08-2026 al num. 1566 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
